

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) STELLA

Seduta del 30/03/2020

FATTO

In data 18.5.2009 la parte ricorrente ha stipulato un contratto di finanziamento - da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio - estinto anticipatamente in data 31.12.2011.

Dopo aver presentato reclamo in data 30.12.2019, riscontrato negativamente dall'intermediario il successivo 03.01.2020, il ricorrente ha proposto ricorso chiedendo la somma complessiva di € 2.136,84 così ripartita: commissione bancaria pro quota € 267,94 al netto di € 121,78 già rimborsati con il conteggio estintivo; costo di intermediazione pro quota € 682,24; costi assicurativi pro quota € 1.015,83; spese di istruttoria pro quota € 170,83; per un totale da rimborsare di € 2.136,84. Ha chiesto, infine, il pagamento degli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

Con le controdeduzioni l'intermediario ha asserito che:

- il parziale rimborso della commissione bancaria (€ 121,78) era stato quantificato sulla base dei principi contabili internazionali;
- la commissione di intermediazione ha natura *up front*, come risultante anche dal contratto in essere fra l'intermediario del credito stesso ed il cliente, e comunque ogni richiesta di rimborso deve essere formulata unicamente nei confronti dell'intermediario del credito;
- le spese di istruttoria hanno natura *up front*;



- d) rispetto alla domanda di rimborso degli oneri assicurativi, l'intermediario non ha la legittimazione passiva;
- e) in sede di riscontro al reclamo, ha offerto alla cliente la somma € 827,94 ma l'offerta non è stata accettata. L'intermediario ha confermato comunque la propria disponibilità a riconoscere al cliente la suddetta somma (calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*).

L'intermediario ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso o, in via subordinata, di limitare il rimborso alla somma già offerta di € 827,94 o, in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo che fosse riconosciuto al cliente la somma già versata in sede di estinzione di € 121,78.

DIRITTO

Il Collegio osserva innanzitutto che è intervenuta in materia di cessione del quinto, come è noto, la sentenza della Corte di Giustizia 11/09/2019, causa C-383/18, che è stata chiamata a rispondere al seguente quesito del giudice del rinvio: *“se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 [“Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”] debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto”*.

Pare opportuno richiamare i fondamentali passaggi motivazionali della pronuncia della Corte e l'interpretazione dell'art.125 *sexies* TUB che, a seguito della suddetta sentenza, è stata offerta dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro con la recente decisione 11/12/2019 n. 26525.

La Corte di Giustizia ha premesso che:

- sul piano normativo il citato articolo 16 *“letto alla luce del considerando 39 [della direttiva] prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione”*;

- *“...la direttiva 2008/48...mira a garantire un'elevata protezione del consumatore... Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate ... non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti”*.

La CGUE ha osservato, fra l'altro, che:

- *“l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”*;

- occorre infatti evitare *“il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”*, riducendo *“al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”*;



- è *“molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”*;

- *“includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito”* poiché *“l’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva ... prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito”* e che *“nel caso di un rimborso anticipato...il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest’ultima diventa disponibile per la conclusione...di un nuovo contratto di credito”*.

La Corte è pervenuta pertanto alle seguenti conclusioni: *“occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

A seguito della suddetta sentenza, la Banca d’Italia, con le *“linee orientative”* oggetto di comunicazione del 4/12/2019 - al fine di *“favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela”* - ha fornito il seguente *“punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori”*: *“Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti...gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi...definiti...‘upfront’ il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”*.

Nella menzionata decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento, con riferimento alla sentenza della CGUE, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”*.

Quanto alle modalità di riduzione dei costi istantanei il Collegio di Coordinamento, dopo avere premesso (cfr. motivazione) che *“occorre depurare il documento contrattuale dalla inserzione della clausola che, sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contraria a norma imperativa...e perciò affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c.”*, ha ritenuto in particolare che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*.

Circa le conseguenze dell’interpretazione della Corte di Giustizia sui ricorsi ABF, già decisi o ancora pendenti, nella pronuncia n. 26525/19 si è precisato che:



- *“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.*

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.*

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Tutto ciò premesso, nel caso di specie non risulta la presentazione all'ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame, con i quali sia stata domandata la retrocessione dei relativi costi.

Il cliente ha allegato un conteggio estintivo dal quale risulta l'estinzione anticipata del finanziamento il 31/12/2011 con n. 31 rate scadute su n. rate 72 e un rimborso commissioni bancarie/finanziarie per € 121,78. Il cliente ha allegato, altresì, la liberatoria che attesta l'avvenuta estinzione del prestito.

Il contratto è stato sottoscritto in data 18.05.2009 e riporta i seguenti costi secondari del credito (oggetto di contestazione):

“A) € 984,39 (di cui spese di istruttoria € 300,00) per commissione bancaria, che si intende dovuta e convenuta, anche in accezione di aleatorietà, per le prestazioni e gli oneri preliminari e conclusivi necessariamente connessi alla concessione e gestione del prestito - esemplificativamente l'istruttoria della pratica e l'esame della documentazione (spese di istruttoria), gli oneri per l'acquisizione della provvista, l'elaborazione dei dati in funzione del D. Lgs. n. 231/2007 e della legge n. 108/96, le perdite per le differenze di valuta tra l'erogazione iniziale e la decorrenza dell'ammortamento e quelle tra la scadenza delle rate e gli effettivi versamenti effettuati dall'Amministrazione -, la gestione degli incassi, per l'immutabilità del saggio di interessi e per le modalità estintive del prestito stesso, le spese di comunicazione alla clientela e di informativa precontrattuale”;...

B) € 1.198,08 per oneri, se e per quanto dovuti, relativi al costo di intermediazione del prestito per l'attività di mediazione e/o promozione svolta dal terzo presentatore dell'operazione a cui il cedente si è discrezionalmente rivolto per svolgere le attività di istruttoria e di gestione del prestito. Il nominativo del mediatore e/o del presentatore, se presente, è indicato nel documento di sintesi;

E) € 1.783,90 per premi anticipatamente dovuti relativi alle polizze assicurative previsti al punto 4 delle condizioni generali di contratto”.

In merito all'estinzione anticipata le condizioni contrattuali escludono per tutti i costi suddetti, compresi gli oneri assicurativi, qualsiasi rimborso.

Il cliente ha domandato la restituzione della quota non maturata dei seguenti oneri, calcolata secondo il criterio *pro rata*:

- commissione bancaria (A), ivi incluse le spese di istruttoria, che secondo il consolidato orientamento dei Collegi ha natura *recurring*, salvo le spese di istruttoria che sono da considerarsi *up front*;
- oneri di intermediazione (B), che - secondo il consolidato orientamento dei Collegi - hanno natura *up front*, in quanto è agli atti il mandato conferito dal cliente al mediatore creditizio, con riferimento ad attività prodromiche alla conclusione del contratto.

Peraltro, con riguardo alla commissione di intermediazione va rilevato che sul contratto di finanziamento è presente il timbro di un soggetto iscritto all'Albo dei mediatori del credito, che ha anche sottoscritto il contratto per procura dell'intermediario e a cui risulta inoltre - sulla base della documentazione agli atti - che il cliente abbia conferito incarico di intermediazione, per il compimento di attività prodromiche alla conclusione del finanziamento (cfr. estratto dell'incarico di mediazione prodotto agli atti dall'intermediario).



L'art. 2 del d.p.r. 287/2000, vigente all'atto della stipula e ancora in vigore, sancisce che il mediatore non possa essere legato alle parti da rapporti che *“ne possano compromettere l'indipendenza”*. La circostanza che il medesimo mediatore che ha agito su incarico della cliente, abbia concluso il contratto previa *“procura speciale”* dell'intermediario, inciderebbe sull'indipendenza del mediatore, facendo venire meno la necessaria terzietà del soggetto e quindi la causa sottostante alla commissione che ne prevede la remunerazione, con conseguente nullità - rilevabile anche d'ufficio - della stessa commissione (cfr. Coll. Milano, n. 4369/19: *“...la sussistenza del duplice (e confliggente) ruolo rivestito dal mediatore creditizio (quale procuratore speciale, da una parte, e mediatore dall'altra) rende superabile anche la circostanza che sia stato il ricorrente a conferire uno specifico incarico di assistenza e consulenza nel reperimento di istituti bancari con i quali sottoscrivere il contratto di finanziamento: la sottoscrizione dello stesso in nome e per conto dell'intermediario resistente, infatti, è avvenuta in esecuzione di uno specifico mandato da parte di quest'ultimo, con previsione della spendita del nome, privando così il mediatore stesso del requisito della imparzialità, tradizionalmente assunto, come sopra rilevato, quale caratteristica distintiva della sua figura e del suo operato professionale. Dalla violazione del divieto consegue il venir meno della giustificazione causale il pagamento della commissione contrattualmente stabilita, con la conseguenza che la somma versata dal ricorrente dovrebbe essere valutata alla stregua del pagamento dell'indebito, con il connesso diritto alla integrale restituzione della stessa”*).

Come si è visto, il cliente non ha eccepito la nullità della clausola che prevede gli oneri di intermediazione (clausola sub B del prospetto sopra riprodotto), ma ha chiesto il rimborso *pro quota* di tali oneri. Pertanto, la commissione di intermediazione dovrà essere rimborsata nei limiti della domanda (cfr. nello stesso senso Coll. Milano, n. 2513/2020).

Con riferimento ai premi assicurativi, non è stata prodotta documentazione relativa alla polizza di assicurazione, né risulta evidenza che il cliente abbia ricevuto alcun rimborso.

Secondo il costante orientamento interpretativo di questo Arbitro, il quale è stato ribadito nella decisione del Collegio di coordinamento n. 6167/2014, in forza del collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione l'intermediario-finanziatore è legittimato alla restituzione dei premi assicurativi già pagati dal cliente, ma non ancora maturati al giorno in cui egli rimborsa anticipatamente il finanziamento.

Come precisato, da ultimo, dal Coll. di Coordinamento nella menzionata decisione n. 10003/2016, la determinazione dell'importo offerto in restituzione a opera dell'impresa di assicurazioni in applicazione di un criterio diverso da quello proporzionale è legittima, a condizione che il criterio di calcolo sia chiarito *ex ante*, condizione che non risulta si sia verificata nel caso di specie (con la conseguenza che anche agli oneri assicurativi si deve applicare il criterio *pro rata temporis*).

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione, si ottiene il seguente risultato:



Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 13.294,83	Tasso di interesse annuale	4,00%
Durata del prestito in anni	6	Importo rata	208,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	56,94%
Data di inizio del prestito	01/06/2009	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	33,87%

rate pagate	31	rate residue	41	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissione bancaria (A)				684,39	Recurring	56,94%	389,72	121,78	267,94
Spese di istruttoria (A)				300,00	Upfront	33,87%	101,62		101,62
Commissioni di intermediazione (B)				1.198,08	Recurring	56,94%	682,24		682,24
Premi assicurativi (E)				1.783,90	Recurring	56,94%	1.015,83		1.015,83
								TOTALE:	2.067,63

Come si è detto sopra, pur accertata la violazione del principio di indipendenza del mediatore (che potrebbe giustificare il rimborso integrale degli oneri di intermediazione), nella tabella di cui sopra le commissioni di intermediazione sono state qualificate *recurring* in considerazione del fatto che il cliente ne ha chiesto la restituzione secondo il criterio *pro rata*.

L'importo totale dovuto è inferiore alla richiesta del cliente, in quanto quest'ultimo ha richiesto l'applicazione del criterio *pro rata temporis* anche per le spese di istruttoria.

Il cliente ha domandato anche il rimborso degli interessi legali da giorno dell'estinzione del finanziamento a quello del saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.067,63, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA